



Piano Generale degli Impianti del Comune di Aosta



2009

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 del 24.3.2009
integrato e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 73 del 24 novembre 2009 e nr. 31 del 21 maggio 2013

*REDATTO
DALL'UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE
ISTITUITA CON ORDINE DI SERVIZIO S.G. NR. 20 DEL 26.07.2007
COMPOSTA DAI SIGNORI:*

Rag.	Iole TREVISAN	- Funzionario dell'Ufficio Tributi - Servizi Finanziari – Responsabile U.D.P.
Geom.	Filippo CACACE	- Funzionario PPO dell'Ufficio Edilizia, Urbanistica
Geom.	Rudy DE GUIO	- Istruttore tecnico dell'Ufficio Viabilità, Segnaletica stradale
Sig.	Augusto PERSONNETTAZ	- Funzionario Inc.to dell'Ufficio Mobilità e Traffico
D.ssa	Emma BRIENZA	- Commissario Comando di Polizia Locale delegata dal Comandante
D.ssa	Giulia PASI	- Capo Ufficio Tributi Imposta di Pubblicità e Diritto sulle P.A. – A.P.S. Aosta SpA
Sig.	Pier Francesco GRIZI	- Consulente esterno per gli allegati al Piano - Grafico

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Obiettivi del Piano
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione delle strade
- Art. 4 - Zonizzazione
- Art. 5 - Classificazione degli impianti
- Art. 6 - Criteri generali
- Art. 7 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali
- Art. 8 - Limitazioni e divieti
- Art. 9 - Disciplina generale di inserimento

CAPO II INSEGNE D'ESERCIZIO

- Art. 10 - Definizioni generali
- Art. 11 - Disciplina generale di collocazione
- Art. 12 - Dimensioni
- Art. 13 - Illuminazione
- Art. 14 - Materiali
- Art. 15 - Ripetitività del messaggio
- Art. 16 - Categorie delle insegne
- Art. 17 - Insegne frontali
- Art. 18 - Insegne a bandiera
- Art. 19 - Insegne a giorno
- Art. 20 - Insegne speciali
- Art. 21 - Insegne su chioschi
- Art. 22 - Vetrofanie, vetrografie
- Art. 23 - Tende
- Art. 24 - Targhe

CAPO III CARTELLI UBICAZIONALI

- Art. 25 - Preinsegne (art. 47 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).
- Art. 26 - Segnali con indicazioni industriali, artigianali, commerciali
- Art. 27 - Segnali con indicazioni alberghiere
- Art. 28 - Targhetta identificativa
- Art. 29 - Fornitura, installazione e manutenzione degli impianti
- Art. 30 - Norma di rinvio
- Art. 31 - *[ABROGATO]*

CAPO IV PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

- Art. 32 - Definizione
- Art. 33 - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari permanenti
- Art. 34 - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei

Art. 35 - Tipologie

- 1) CARTELLO
- 2) STRISCIONE IN SOPRAELEVAZIONE
- 2bis) STRISCIONE
- 3) STENDARDO
- 4) LOCANDINA
- 5) BANDIERA
- 6) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
- 7) TOTEM
- 8) TELO PITTORICO
- 9) PANNELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE
- 10) IMPIANTO SPONSOR COMUNE DI AOSTA
- 11) IMPIANTO RIMOVIBILE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI
- 12) BACHECA
- 13) PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI
- 13) VELA PUBBLICITARIA
- 15) PROIEZIONE LUMINOSA
- 16) AEROMOBILE - PALLONE FRENATO
- 17) GONFIABILE
- 18) VETRINA PUBBLICITARIA
- 19) SCHERMO LUMINOSO
- 20) PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE

Art. 36 - Altri impianti

**CAPO V
AFFISSIONI DIRETTE**

Art. 37 - Definizione e tipologie

Art. 38 - Assegnazione degli spazi

Art. 39 - Identificazione

Art. 40 - Tipologie

- A. SCHERMI LUMINOSI A LED
- B. PANNELLI A PRISMI ROTANTI INTERCAMBIABILI
- C. TOTEM BIFACCIALI
- D. PALINE BIFACCIALI
- E. IMPIANTI CINEMATOGRAFICI E TEATRALI
- F. PANNELLI LUMINOSI DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEI PARCHEGGI INTERRATI COMUNALI
- G. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (PENSILINE FERMATE AUTOBUS)
- H. ALTRI

**CAPO VI
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 41 - Criteri generali

Art. 42 - Tipologie, quantità, superfici e caratteristiche tecniche degli impianti di pubblica affissione

1. STENDARDI
2. QUADRI
3. POSTER
4. FUNEBRI

Art. 43 - Identificazione

**CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 44 - Entrata in vigore

Art. 45 - Sanzioni

Art. 46 - Norme di rinvio

ALLEGATI

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E AFFISSIONALI
DEL COMUNE DI AOSTA**

NORME DI ATTUAZIONE

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Obiettivi del Piano

1. In riferimento all'art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Piano disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Il Piano è redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992, d'ora in avanti denominato Nuovo Codice della Strada, del D.P.R. n. 495/1992 d'ora in avanti denominato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, nonché del D.Lgs. n. 507/1993 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oggetto del Piano sono tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità: pubblicità esterna privata, affissioni dirette e pubbliche affissioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Piano prende atto della delimitazione dei Centri abitati approvata dal Comune di Aosta ai sensi degli articoli 3 e 4 del Nuovo Codice della Strada e disciplina, all'interno e all'esterno di tale delimitazione (Allegato 2), nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti sia pubblici che privati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede Abaco sotto riportate.

Art. 3 - Classificazione delle strade

1. L'art. 2 del Nuovo Codice della Strada definisce la classificazione delle strade, riguardo le loro caratteristiche tecniche e funzionali, così come segue:
 - A - Autostrade
 - B - Strade extraurbane principali
 - C - Strade extraurbane secondarie
 - D - Strade urbane di scorrimento
 - E - Strade urbane di quartiere
 - F - Strade locali
 - F bis – Itinerario ciclopedonale
2. Considerato che nel Piano Urbano del Traffico approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 110 del 28 settembre 2004 le strade del Comune di Aosta non sono state classificate sulla base dei criteri di cui al sopra citato articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, ai fini del presente Piano, si tiene in considerazione la classificazione delle strade ai sensi del Codice della Strada.
3. Nel Comune di Aosta le strade ricomprese nella delimitazione dei Centri abitati rientrano tutte nella classificazione di cui alle lettere E, F e F bis.

E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis – Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extra vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

4. Fuori dalla delimitazione dei Centri abitati le strade rientrano nella classificazione di cui alle lettere C ed F.

C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

5. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Nuovo Codice della Strada, il Comune, nell'interno dei Centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E, F e F bis e loro fasce di pertinenza, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, ha la facoltà di concedere deroghe, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e della circolazione stradale, previo parere scritto del servizio Viabilità, su motivata richiesta scritta dell'interessato.

Art. 4 - Zonizzazione

1. Il territorio comunale viene diviso in quattro zone omogenee di interesse ai fini della distribuzione degli impianti (Allegato 1):

1.1 Zona A: area a carattere prevalentemente storico, artistico e di particolare pregio ambientale compreso parte del nucleo storico delle Frazioni.

1.2 Zona B: restante parte del centro e vie di percorrenza urbana di interesse comunicativo. Servizi di importanza pubblica: ospedale, stazione FFSS, vie di accesso al centro e zone di interesse sportivo.

1.3 Zona C: parte residuale dei Centri abitati e delle Frazioni.

1.4 Zona D: zona posta esternamente alla delimitazione dei Centri abitati.

Art. 5 - Classificazione degli impianti

1. Si definisce impianto o mezzo pubblicitario qualunque struttura finalizzata alla diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Gli impianti oggetto del presente Piano si suddividono in:

- pubblicità esterna privata
- affissioni dirette
- pubbliche affissioni

3. L'articolo 47 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS definisce gli impianti così come segue.

3.1. INSEGNA DI ESERCIZIO - Art. 47, Comma 1

Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3.2. PREINSEGNA - Art. 47, Comma 2

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3.3. CARTELLO - Art. 47, Comma 4

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3.4. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO - Art. 47, Comma 5

Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

3.5. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - Art. 47, Comma 6

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

3.6. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - Art. 47, Comma 7

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

3.7. IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA - Art. 47, Comma 8

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per le pubbliche affissioni e degli impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati, in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

4.1. mezzi temporanei: appartengono a questa categoria i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità di durata limitata (massimo 90 giorni). L'esposizione di questi mezzi è ammessa durante:

- il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. L'autorizzazione ha decorrenza a partire dal primo giorno di installazione fino al giorno della rimozione dei mezzi stessi;
- il periodo di svolgimento delle vendite straordinarie, come espressamente indicato nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio;
- il periodo di esposizione, non superiore a 90 giorni nell'anno solare, per tutti i mezzi pubblicitari non previsti nelle suddette fattispecie;

4.2. mezzi permanenti: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, siano esposti per una durata superiore a 90 giorni. La validità dell'autorizzazione può essere al massimo di tre anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Art. 6 - Criteri generali

1. I criteri guida rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità
- del rispetto della normativa

1.1 - SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltretutto ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione debbano conformarsi.

1.2 - DECORO

Le norme indicate nel Piano devono garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama, tenendo conto dal punto di vista della scelta dei materiali, dei colori e dei contenuti, del contesto architettonico, paesaggistico e ambientale in cui dovranno essere inseriti.

1.3 - FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

1.4 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

I mezzi pubblicitari devono recepire integralmente la normativa vigente di riferimento, oltre che rispettare le norme previste nel presente Piano.

Art. 7 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, deve rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati.

1.1. STRUTTURA

1.1.1. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

1.1.2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso che nei singoli elementi.

1.1.3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato, ecc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti è condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

1.1.4. La struttura e gli elementi che li costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

- 1.1.5. Gli impianti devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che li compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
- 1.1.6. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
- 1.1.7. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

1.2. POSIZIONAMENTO

- 1.2.1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali ed attraversamenti pedonali.
- 1.2.2. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle Leggi n. 13/1989 e n. 104/1992.

1.3. FORMA E COLORI

- 1.3.1. Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
- 1.3.2. L'uso dei colori, del colore rosso e del colore verde, o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

1.4. ILLUMINAZIONE

- 1.4.3. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché devono essere conformi alle disposizioni espresse dalla Legge n. 46/1990, dal D.P.R. n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
- 1.4.4. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui alla Legge n. 46/1990.
- 1.4.5. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento ed essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS.
- 1.4.6. Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce né intermittente né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. Gli impianti pubblicitari luminosi devono avere una distanza non inferiore a 300 metri in corrispondenza od in prossimità di intersezioni semaforizzate.
- 1.4.7. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

Art. 8 - Limitazioni e divieti

1. Oltre a quanto disciplinato dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Piano individua le seguenti limitazioni ed i seguenti divieti.
2. E' consentita la collocazione di impianti sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali (Allegato 2)., come da Regolamento Edilizio e Piano Regolatore, previo parere favorevole della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, d'ora in avanti denominata Soprintendenza B.A.C. (Art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 56/1983).
3. In ambito ed in prossimità di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 153, comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004, è consentito collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari previa autorizzazione della Soprintendenza B.A.C..
4. E' vietato l'utilizzo come supporto pubblicitario di: impianti di segnaletica stradale, alberi, elementi dell'edificio che non garantiscano la stabilità e la sicurezza, pali dell'illuminazione pubblica, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 36 schede 1 e 3.
5. È vietato collocare mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sulle cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, centraline Telecom o di altri operatori telefonici, ecc.) e sulle cabine con apparecchi telefonici ad uso pubblico (Telecom o altri operatori telefonici).
6. E' vietato installare mezzi pubblicitari in abbinamento o interferenza con la segnaletica stradale verticale.
7. E' vietato installare mezzi pubblicitari:
 - al ciglio esterno del marciapiede verso il bordo esterno della banchina stradale in presenza di stalli di sosta in linea;
 - al ciglio esterno di percorsi pedonali a raso verso il bordo esterno della banchina stradale;
 - sui percorsi pedonali rialzati o a raso che non rispettino le distanze minime previste dalle normative sulle barriere architettoniche.
8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
9. *[ABROGATO]*¹

Art. 9 - Disciplina generale di inserimento.

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
 - h) 250 m prima delle intersezioni;
 - i) 100 m dopo le intersezioni;

¹ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009

l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i Centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 2, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei Centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 3, e quella di cui al comma 2, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai Centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice.

5. Le distanze indicate ai commi 1 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai Centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

6. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai Centri abitati non devono superare la superficie di 6 m².
8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, posti in opera fuori dai Centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

CAPO II

INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 10 - Definizioni generali

1. L'insegna è un manufatto, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività. Il comma 1 dell'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS definisce l'insegna di esercizio come "scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
2. Le insegne, qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano o dal francese, devono contenere analoga scritta in lingua italiana o francese.
3. L'autorizzazione al posizionamento di tale tipologia di impianto, è da richiedersi mediante le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. La stessa è rilasciata nel rispetto delle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti comunali attinenti alla materia, salvo eventuali deroghe che il Comune ha la facoltà di concedere per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
4. E' ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo per impianti conformi al Piano. Qualora l'impianto fosse installato su suolo privato il subentro può essere autorizzato previa presentazione del consenso del proprietario dell'area. Rimane comunque fissa la scadenza dell'autorizzazione in essere al momento del subentro. Resta inteso che il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito, così come previsto dall'art. 16, comma 12 del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti possono essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comportano l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta.
Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente Capo, difforni dalle prescrizioni del Piano, devono essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute.

Art. 11 - Disciplina generale di collocazione

1. Nei nuovi edifici la collocazione di insegne deve avvenire, di norma, nei predisposti sopraluce delle aperture.
2. Sugli edifici esistenti fuori dal Centro Storico di Aosta le insegne devono trovare collocazione di norma sopra le vetrine, essere realizzate, se luminose, con lettere distaccate di dimensioni proporzionate ai caratteri dell'edificio; le stesse sono di volta in volta valutate dalla Commissione Edilizia rispetto alle dimensioni e tipologia; soluzioni diverse devono essere valutate dagli uffici competenti e dalla Commissione Edilizia sulla base di progetti specifici.
3. Insegne non luminose possono essere realizzate in lastre metalliche opportunamente verniciate e di dimensioni proporzionate da valutarsi di volta in volta dalla Commissione Edilizia.

4. In ogni caso le insegne non devono sbordare dai lati delle vetrine e non devono sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici).
5. Gli edifici integralmente destinati ad attività commerciale o artigianali possono contenere insegne anche diverse dalle indicazioni di cui sopra, ma previste e studiate all'interno di un progetto di insieme.
6. Nel Centro Storico relativamente all'apposizione di insegne si applica la normativa di attuazione del PRGC vigente (ora Art. 17): negli edifici di tipo A "Edifici Monumento", B "Edifici Documento", C "Edifici di pregio storico e comunque organici del tessuto" è ammesso l'uso di insegne fisse solo nel caso in cui sia possibile il loro inserimento all'interno degli stipiti e sotto l'architrave delle vetrine; sugli edifici di categoria E1 "Edifici di nuovo impianto o di ricostruzione" ed E3 "Bassi fabbricati" sono ammesse eccezioni da valutare caso per caso quando l'insegna è prevista nell'impianto originario dell'edificio.
7. In alternativa, sono ammesse insegne rimovibili, da collocare nell'ambito di spazi appositamente progettati, in armonia con le proporzioni delle facciate interessate e con la loro composizione architettonica. Tali elementi possono avere una superficie massima di 80 x 120 cm. Le insegne di questo tipo devono essere rimosse alla chiusura giornaliera dell'attività, riconsegnando alla vista della comunità l'architettura pulita delle storiche facciate.
8. E' consentita l'apposizione e l'installazione di loghi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi prestati, sugli impianti di cui al presente Capo.
9. Tutti gli impianti aderenti alla vetrina, costituendo elemento rilevante rispetto alla composizione architettonica del fronte, necessitano di specifica autorizzazione rilasciata in conformità all'articolo 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Se collocati all'interno della vetrina, non costituendo elemento caratterizzante del fronte dell'edificio, il pagamento dell'imposta sulla pubblicità costituisce titolo abilitativo.

Art. 12 - Dimensioni

1. Come norma generale la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta.
2. Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, le insegne di esercizio, se installate fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².
3. Il bordo inferiore delle insegne di esercizio poste in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Art. 13 - Illuminazione

1. Il sistema di illuminazione interessante insegne prive di luce propria deve essere valutato di volta in volta dai preposti Uffici dell'Amministrazione Comunale, fermo restando le disposizioni di legge in merito alle forme e modalità di illuminazione nei Centri abitati e fuori.

2. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento (art. 50, comma 1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie; la croce blu è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Ambulatori Veterinari.
4. Ai fini del presente Piano le insegne possono essere luminose, cioè costituite da una sorgente interna, o illuminate per luce indiretta.²

Art. 14 - Materiali

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti.

Art. 15 - Ripetitività del messaggio

1. L'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto o meglio è ammesso l'utilizzo ripetuto della medesima insegna se coordinato ed integrato al contesto architettonico.
2. Nel caso di più insegne di uno stesso esercizio, l'insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica con eventuali altre insegne presenti sull'edificio.
3. Nelle nuove edificazioni, quando possibile, anche insegne di diversi esercizi ma collocate in adiacenza o comunque installate in un medesimo esercizio devono essere tra loro in qualche modo coordinate.

Art. 16 - Categorie delle insegne

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:
 - frontali
 - a bandiera
 - a giorno
2. Per ogni categoria vengono poi classificate in base alla posizione ed alla tipologia.

Art. 17 - Insegne frontali

1. Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.
2. All'interno del perimetro del Centro Storico possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui all'articolo 18³.

² Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009

³ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

3. Qui di seguito si riportano le schede relative a tali tipologie di impianti:



murales, iscrizioni dipinte, trompe l'oeil, graffiti: trattasi di affreschi realizzati sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario. Per le iscrizioni dipinte eseguite direttamente sulla parete è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste; se si trovano sul fronte dell'edificio devono limitarsi al livello del piano terreno. Sono ammessi su fronti ciechi solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte.

Zone in cui sono ammesse: BCD



plance, pannelli: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass. Sono ammesse solo al piano terra.

Zone in cui sono ammesse: ABCD



lettere singole: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina. Sono ammesse solo al piano terra.

Zone in cui sono ammesse: ABCD



cassonetto: trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Ammesse solo a piano terra. Non sono ammessi ad andamento verticale.

Zone in cui sono ammesse: BCD



filamento neon: trattasi di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Ammesse solo al piano terra. Ammesse ad un solo file.

Zone in cui sono ammesse: BCD



bassorilievi, sculture, fregi, mosaici: trattasi di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.
Zone in cui sono ammesse: ABCD

Art. 18 - Insegne a bandiera

1. Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.
2. All'interno del perimetro del Centro Storico possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui all'articolo 17⁴.
3. Nel Centro Storico le insegne a bandiera sono ammissibili solo se realizzate con supporto in ferro con interno in materiale consono al tessuto degli edifici, previo parere della Soprintendenza B.A.C..
4. Le insegne a bandiera devono avere una altezza non inferiore a m. 2,50 dal marciapiede rialzato o dal sedime stradale. La distanza dal muro deve essere al massimo di m. 0,20. La dimensione dell'insegna deve essere al massimo di m. 0,50 x 0,70.
5. Possono essere classificate in base alla Tipologia in:



stendardi fissi, sculture, trafori: trattasi di opere complesse realizzate in metallo o materiali diversi, possono avere le più svariate forme, anche traforate. Ammesse solo al piano terra.
Zone in cui sono ammesse: ABCD



plance, pannelli: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, ceramica, plexiglass. Ammesse solo al piano terra.
Zone in cui sono ammesse: ABCD

⁴ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013



lettere singole: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o in metallo. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

Zone in cui sono ammesse: BCD.


Art. 19 - Insegne a giorno

1. Le insegne a giorno sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.
2. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 17 e 18⁵.
3. Possono essere classificate in base alla Tipologia in:



su palo: trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Non deve aggettare sulla carreggiata. Il montante deve garantire sempre un passaggio libero ≥ 120 centimetri (vedi disegno 1), al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Zone in cui sono ammesse: BCD



Dis. 1 – Insegna a giorno su palo

⁵ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013



su tetto: trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Non può essere aggettante rispetto il filo di costruzione. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Potranno essere previste, esclusivamente, all'interno di un progetto d'insieme come specificato al precedente art. 11 comma 5 "Disciplina generale di collocazione".

Art. 20 - Insegne speciali

1. Le insegne d'esercizio previste da specifiche disposizioni normative verranno autorizzate anche qualora in contrasto con il presente Piano.

Art. 21 - Insegne su chioschi



1. L'esposizione di insegne d'esercizio su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc. è ammessa se posta in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.
2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture a giorno.

Art. 22 - Vetrofanie, vetrografie



1. Le vetrofanie sono adesivi applicati sulla vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido, ecc..) possono essere realizzate direttamente sulla vetrina.
2. [ABROGATO]⁶
3. Le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

Zone in cui sono ammesse: ABCD

⁶ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

Art. 23 - Tende



1. Per tenda si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata, telescopica, dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali.

2. [ABROGATO]⁷

3. Tali manufatti devono rispettare i criteri di corretto inserimento nell'ambiente con particolare riguardo all'edificio interessato.
4. Tecniche e materiali impiegati devono soddisfare i requisiti di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.

Art. 24 - Targhe



1. La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale indicante professioni ed attività in genere.
2. La sua installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività. Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al palazzo.

3. Sono ammesse targhe metalliche o di materiale plastico di dimensioni massime cm 40 x 40 apposte su supporti e perfettamente allineate in senso.
4. Nel caso di nuove costruzioni dove sono presenti destinazioni a terziario gli spazi incassati a lato dei portoni di ingresso dell'edificio dovranno essere previsti nell'iniziale progetto; le dimensioni e i materiali delle targhe devono essere quelle sopradescritte.
5. In riferimento al comma 5 del precedente articolo 10, nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comporteranno l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta, salvo che esigenze di tipo compositivo-estetico richiedano adeguamenti al preesistente. Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente articolo, difforni dalle prescrizioni del Piano, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute, salvo che esigenze di tipo compositivo-estetico richiedano adeguamenti al preesistente.

6. [ABROGATO]⁸

⁷ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

⁸ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

CAPO III

CARTELLI UBICAZIONALI⁹

Art. 25 – Preinsegne (art. 47 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).

1. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta (comma 2 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).
2. Appartengono alla categoria delle preinsegne i mezzi pubblicitari conformi per forma ai segnali di direzione, ma diversi per colorazione, e/o caratteri, e/o simboli.



3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 (formato piccolo) e superiori di m. 1,50 x 0,30 (formato grande). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia (Art. 48 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS). E' ammesso un numero massimo di tre preinsegne in prossimità, per attività.
4. Le caratteristiche delle preinsegne devono essere conformi a quanto prescritto dall'articolo 49 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS.
5. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento delle preinsegne sono indicate all'art. 53 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).
6. Gli obblighi del titolare dell'autorizzazione sono normati dagli articoli 54 e 55 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS) e dall'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, salvo revoca per variazione della viabilità o per inadempimento agli obblighi autorizzativi, incluso il fallimento del soggetto abilitato.
7. L'utilizzo delle preinsegne è, di norma, escluso sulle direttrici principali. Le preinsegne sono destinate a svolgere la loro funzione pubblicitaria-direzionale solo nell'ambito della viabilità di quartiere o di zona, nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate.
8. Il posizionamento di questi mezzi pubblicitari è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 51, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del Codice, alle distanze minime

⁹ Il testo del Capo III "Preinsegne", dall'art. 25 all'art. 31, è stato completamente sostituito dal presente Capo III "Cartelli ubicazionali" composto dagli articoli dal 25 al 30, con delibera dal Consiglio Comunale n. 31/2013.

previste dall'articolo 51 del Nuovo CdS, quando facenti parte di un progetto unitario di segnalamento commerciale oggetto di approvazione da parte del Comune; la collocazione delle preinsegne non dovrà in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

9. È vietato l'uso di altri cartelli o mezzi pubblicitari, corredati da frecce indicative, localizzati in modo tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività. In occasione di manifestazioni, spettacoli ed avvenimenti di particolare rilevanza a livello regionale, o comunque in grado di attirare flusso notevole di persone, è consentita l'installazione di segnalazione di indicazione provvisoria, previo nulla osta della Polizia Locale, rientrante nella categoria di impianto pubblicitario generico di tipo "cartello" e non di "preinsegna" .
10. Nelle zone ricomprese nel Centro Storico, interessate esclusivamente da Vie soggette a traffico limitato (ZTL e pedonali, di cui all'Allegato 4) il Comune si riserva la facoltà di prevedere, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale oggetto di approvazione da parte del Comune, l'installazione di gruppi di preinsegne, con forme e dimensioni anche diverse da quelle indicate nei commi precedenti, a condizione che tali manufatti si integrino architettonicamente al contesto urbano, previo parere della Soprintendenza B.A.C. Se l'installazione della preinsegna di cui al presente paragrafo, è adiacente ad una strada aperta al normale traffico veicolare, devono essere rispettate le norme previste dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, relativamente a dimensioni, colori e forma (Art. 48 e seguenti).
11. In riferimento al presente articolo, tutte le indicazioni di dettaglio saranno rimesse alla Giunta Comunale.

Art. 26 – Segnali con indicazioni industriali, artigianali, commerciali.

1. I segnali con indicazioni **industriali, artigianali e commerciali**, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS - **figura Il 297**, possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo.
2. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere.
3. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.



Figura Il 297

Art. 27 – Segnali con indicazioni alberghiere.

1. **I Segnali con indicazioni alberghiere**, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS - **Figure II.298, II.299, II.300 e II.301**, devono far parte di un sistema unitario autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
2. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
 - a. un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere (fig. II.298);




Figura II 298

- b. un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);



Figura II 299

- c. una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301).



Figura II 300



Figura II 301

3. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

Art. 28 - Targhetta identificativa

1. Ai mezzi pubblicitari di cui all'articolo 25 e ai segnali di cui agli articoli 26 e 27, installati su proprietà comunale, deve essere saldamente fissata la targhetta identificativa di cui all'art. 55 del Regolamento del C. d. S. a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; la targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.
2. Per i mezzi pubblicitari sui quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i dati possano essere riportati con scritte a carattere indelebile.

Art. 29 - Fornitura, installazione e manutenzione degli impianti

1. L'onere per la fornitura, per l'installazione e per la manutenzione dei manufatti di cui ai precedenti articoli 25, 26 e 27 è a carico del soggetto interessato all'installazione.

Art. 30 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente citato nel presente Piano si fa riferimento alle normative in vigore nel Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

CAPO IV

PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 32 - Definizione

1. Per Pubblicità Esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi per conto proprio.

Art. 33 – Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari permanenti

1. L'autorizzazione al posizionamento di tale tipologia di impianto è da richiedersi mediante le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. La stessa è rilasciata nel rispetto delle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti comunali attinenti alla materia, salvo eventuali deroghe che il Comune ha la facoltà di concedere per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
2. L'installazione dei manufatti nel Centro Storico è comunque soggetta ad autorizzazione previo parere della Soprintendenza B.A.C., ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 42/2004 e della L.R. n. 56/1983.
3. E' ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo. Qualora l'impianto fosse installato su suolo privato il subentro potrà essere autorizzato previa presentazione del consenso del proprietario dell'area. Rimane comunque fissa la scadenza dell'autorizzazione in essere al momento del subentro. Resta inteso che il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito, così come previsto dall'art. 16 comma 12 del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comporteranno l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta.
5. Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente Capo, difforni dalle prescrizioni del Piano, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute.
6. *[ABROGATO]*¹⁰

Art. 34 - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei

1. In occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso, di spettacoli viaggianti e di beneficenza, nonché per iniziative commerciali, è ammesso il posizionamento provvisorio di mezzi pubblicitari correlati ai relativi eventi, solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i 7 (sette) giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa (art. 51, comma 10 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS). Entro tale data è fatto obbligo di

¹⁰ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009

rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

2. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi pubblicitari a monumenti.
3. L'installazione dei manufatti non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola anche solo parzialmente o comunque ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali.
4. Per gli impianti di cui al presente articolo il pagamento dell'imposta vale come titolo abilitativo, previa esibizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento o in assenza, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il pagamento dell'imposta dovrà riferirsi al periodo che va dal primo giorno di installazione del manufatto fino al giorno della sua effettiva rimozione.
5. Esclusivamente in occasione di spettacoli viaggianti quali Circhi, Luna Park e simili, potranno essere posizionati sul territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, "Cartelli" mono/bifacciali, con le caratteristiche e le prescrizioni specificate nel successivo articolo 35.
6. In occasione di manifestazioni culturali, sportive, istituzionali, espositive di particolare interesse generale, organizzate da Enti Pubblici Territoriali, può essere effettuata, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, l'installazione temporanea di segnaletica di indicazione relativa all'evento, previo nulla osta della Polizia Locale e del proprietario della strada.
7. *[ABROGATO]*¹¹

Art. 35 - Tipologie

1. Qui di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune schede abaco descrittive delle tipologie di mezzi privati consentiti.

¹¹ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009

1) CARTELLO



Definizione

Elemento mono/bifacciale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, di sagoma regolare (rettangolo o quadrato), ordinario.
(Art. 47, c.4, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Può essere posizionato unicamente in occasione di spettacoli viaggianti quali Circhi, Luna Park e simili, con le seguenti modalità:

- opportunamente ancorato esclusivamente ai pali dell'illuminazione pubblica posizionati nelle Vie, tra

quelle evidenziate nell'Allegato 6;

- in numero non superiore a 50 mezzi mono/bifacciali recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo;
- il bordo inferiore del cartello deve essere ad una quota non inferiore a m. 2,20 rispetto al terreno o banchina stradale;
- non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

E' fatto assoluto divieto utilizzare alberi e impianti di segnaletica stradale come supporti.

E' fatto, altresì, assoluto divieto apporre tali cartelli al di fuori dei supporti appositamente previsti dal presente Piano.

Formati ammessi

Superficie massima mq. 1,50 per faccia.

Zone ammesse

Nelle Vie evidenziate nell'Allegato 6.

Durata

Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

2) STRISCIONE IN SOPRAELEVAZIONE



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, sostenuto unicamente da cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidità propria, posto in sopraelevazione di strade o Piazze, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. Le distanze minime da rispettare dagli altri cartelli e dai mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, sono ridotte rispettivamente all'interno dei Centri abitati a 12,5 m. e fuori dai Centri abitati a 50 m.

Deve essere collocato ad un'altezza minima di m. 5,10 da terra, così come previsto dall'art. 49 comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS e deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.

E' vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e agli elementi dell'edificio che non ne garantiscano la stabilità e la sicurezza.

Formati ammessi

Superficie massima mq. 6.

Zone ammesse

Tutte¹²

Durata

Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

L'esposizione di tale manufatto in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

¹² Prescrizione così modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Questa tipologia di manufatto può essere utilizzato esclusivamente in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo

culturale, sportivo e filantropico, finalizzato alla promozione pubblicitaria anche di sponsor.

Va collocato esclusivamente sui manufatti impiegati dagli organizzatori della manifestazione, quali gazebo, transenne e attrezzature simili.

Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente. E' vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e ai pali della segnaletica stradale.

Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS le distanze minime da rispettare dagli altri cartelli e dai mezzi pubblicitari previste dal comma 4 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, sono ridotte all'interno dei Centri abitati a 12,5 m. e fuori dai Centri abitati a 50 m.

Formati ammessi

Mq. 2 per ogni singolo striscione

Zone ammesse

Tutte

Durata

Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

¹³ Scheda aggiunta con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009

3) STENDARDO



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c.5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

L'esposizione di stendardi è ammessa unicamente in occasione di manifestazioni culturali, istituzionali, espositive di particolare interesse generale, organizzate da Enti Pubblici Territoriali. Le distanze minime da rispettare dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS sono ridotte rispettivamente all'interno dei Centri abitati a 12,5 m. e fuori dai Centri abitati a 50 m.

Deve essere collocato ad un'altezza minima di m. 3,00 da terra.

L'installazione di tale manufatto è ammessa

- sui pali della pubblica illuminazione, previo nulla osta tecnico rilasciato da parte dell'ente proprietario dei pali di illuminazione.
- in numero non superiore a 20 mezzi recanti lo stesso messaggio, per lo stesso periodo e non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

Formati ammessi

Superficie massima mq. 2,00.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

La collocazione di tale manufatto necessita del nulla osta tecnico rilasciato da parte dell'ente proprietario dei pali di illuminazione.

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

4) LOCANDINA



Definizione

Mezzo pubblicitario, mono, ordinario, bidimensionale, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. (Art. 47, c.5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

E' consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e/o all'interno dei locali aperti al pubblico.

Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore dell'imposta di pubblicità, recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse e l'indicazione della categoria normale o speciale (art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni).

Le locandine oltre il mezzo metro quadrato di superficie potranno essere affisse esclusivamente sugli impianti di Pubblica Affissione, se conformi alle misure di cui all'art. 38, comma 5 "Limitazioni alle

pubbliche affissioni" del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Formati ammessi

Inferiore al ½ mq.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea.

Note

L'esposizione di tale mezzo anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

5) BANDIERA



Definizione

Mezzo pubblicitario, mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c.5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

L'installazione di questo manufatto è ammessa:

- a) in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza;
- b) su aree private di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio. Potranno essere installati al massimo numero 5 (cinque) impianti.

Formati ammessi

Superficie massima 3 mq. a sviluppo verticale o orizzontale. L'altezza massima del supporto è fissata in mq. 8.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: permanente.

Note

L'esposizione di tale manufatto in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 16 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

6) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO



Definizione

Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

(Art. 47, c.6, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Deve essere realizzato con materiali antisdrucchiolevoli, rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale.

L'installazione di questo manufatto è ammessa:

- a) all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- b) sulle carreggiate stradali solo per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive. I segnali devono essere rimossi prima del ripristino della normale circolazione.



Formati ammessi

Tutti.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: temporanea, per periodi di tempo non superiori a 90 giorni.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: temporanea, limitata alla durata dell'evento.

Note

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

7) TOTEM



Definizione

Elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può essere luminoso o ordinario.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

L'installazione di questo manufatto è ammessa:

- a)** nelle aree pedonali e a ZTL (Allegato 4) in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza;
- b)** su aree private e di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio.

Formati ammessi

Superficie espositiva complessiva massima 10 mq.

Zone ammesse

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: A – B – C - D

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: B - C - D

Durata

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: permanente.

Note

L'esposizione di tale manufatto in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 16 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

8) TELO PITTORICO



Definizione

Mezzo bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura avente come elemento caratterizzante una grande superficie occupante, ad esempio, tutta la superficie di ponteggi ed a questi opportunamente ancorato. Ordinario. (Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Deve riportare il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte

che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico o colorazione monocromatica. L'eventuale messaggio pubblicitario va inserito organicamente nella gigantografia e deve essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto. Tale messaggio può contenere loghi o marchi delle ditte o dei materiali inerenti il cantiere, pubblicità inerenti la vendita degli immobili riferiti al cantiere stesso, nonché eventuali sponsor. Per sponsor si intende un soggetto terzo che ha contribuito economicamente all'opera e che, come, tale può pubblicizzare la propria immagine.

Nella Zona A, il messaggio pubblicitario può occupare al massimo il 20% della superficie totale.

Formati ammessi

In relazione alla dimensione del ponteggio.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Corrispondente alla durata del titolo abilitativo edilizio.

Note

In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, è necessaria la preventiva autorizzazione per i fini pubblicitari della copertura da parte della Soprintendenza B.A.C..

Contestualmente all'istanza di concessione edilizia o della DIA deve essere prodotto un "bozzetto" indicante la rappresentazione del telo, da autorizzare nel contesto dello stesso titolo abilitativo.

9) PANNELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE



Definizione

Manufatto bidimensionale, monofacciale, ordinario, vincolato a parete o a idonea struttura di sostegno sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Possono essere pubblicizzati solo ed esclusivamente le ditte e i materiali inerenti il cantiere, nonché l'attività di vendita degli immobili riferiti al cantiere specifico.

Deve essere distinto dalle tabelle di cantiere la cui esposizione è obbligatoria per legge.

Formati ammessi

Di sagoma regolare (rettangolo o quadrato) senza limiti di dimensione.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Corrispondente alla durata del titolo abilitativo edilizio.

Note

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.



Definizione

Nell'ambito del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Aosta", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 136 del 24.10.2006 e s.m.i., è ammessa, in occasione di interventi pubblici realizzati dal Comune (siano essi opere pubbliche, servizi, eventi, ecc..), l'esposizione di manufatti, riportanti la ragione sociale, il logo, il marchio dello "sponsor", previa valutazione e autorizzazione dal parte dell'Amministrazione comunale. La gestione di tali spazi pubblicitari è affidata allo "sponsoring" (sia esso Comune o

altro soggetto), in deroga alle limitazioni di cui al Capo V del Piano Generale degli Impianti.

Prescrizioni

La collocazione di tali manufatti viene autorizzata, di volta in volta, dall'Amministrazione comunale con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 16 del "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", previo ottenimento dei pareri necessari, per un periodo non superiore a 3 anni.

L'esposizione di tali manufatti in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del canone di occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Sulle aree comunali il numero massimo ammissibile di manufatti è:

- nr. 50 impianti sulle aree comunali (esclusi i parchi e i giardini pubblici);
- nr. 4 impianti in ogni parco e giardino pubblico comunale

E' obbligatoria l'indicazione dell'intervento, dell'evento o dell'opera sponsorizzati.

¹⁴ Scheda modificata con delibera del Consiglio comunale n. 31/2013


11) IMPIANTO RIMOVIBILE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI



Definizione

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

a) **Cavalletto:** manufatto mono/bifacciale realizzato in materiale rigido sostenuto da cavalletti o strutture precarie o ancorate al suolo, facilmente rimovibile, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali per conto proprio.



b) **Elemento pubblicitario verticale:** manufatto mono/polifacciale, facilmente rimovibile, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali per conto proprio.



c) **Menu:** manufatto mono/bifacciale realizzato in materiale rigido sostenuto da cavalletti o strutture precarie o ancorate al suolo, facilmente rimovibile.



d) **Espositore:** struttura per l'esposizione di materiale pubblicitario.



e) **Altro:** impianto non ricompreso nelle descrizioni sopra riportate

Prescrizioni

Il manufatto deve essere adeguatamente ancorato al suolo tramite idonei contrappesi, fioriere, ecc., ma deve anche essere facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti.

In caso di precipitazioni nevose o di eventi tali da rendere necessarie operazioni di pulizia o di manutenzione della sede stradale, qualora venisse compromesso il transito dei mezzi di soccorso ed ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario, il manufatto deve essere immediatamente rimosso.

Il manufatto va rimosso anche in occasione dello svolgimento di competizioni sportive ed altre Manifestazioni (quali per esempio: Foire d'Été, Désarpa, Fiera di S. Orso, ecc.) e per altre conflittualità oggettive derivanti dalla presenza di altre occupazioni.

Il manufatto non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni, delle persone con ridotta capacità motoria e al transito dei veicoli autorizzati. Deve essere posizionato in maniera tale da non arrecare disagio o disturbo alle altre attività artigianali, commerciali o esercizi pubblici presenti in loco.

Alla chiusura giornaliera dell'attività, l'impianto va collocato all'interno dell'attività stessa.

Gli impianti di cui ai punti a), b), c), d), e) devono essere collocati prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferisce o nelle aree di pertinenza dell'attività. In presenza di marciapiede, devono essere posti a m. 1,50 a filo del fabbricato; in assenza di marciapiede su aree pedonali e a ZTL devono garantire un passaggio di almeno m. 3,50 per il passaggio dei mezzi di soccorso¹⁵, fatte salve eventuali deroghe da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico. Non può essere autorizzato più di 1 mezzo per la stessa attività.

Gli impianti rimovibili di tipo a) e b), collocati negli assi Decumani e Cardo del Centro Storico, eccetto quindi le diramazioni laterali secondarie, devono essere posizionati a ridosso dei muri dell'attività che ne richiede il posizionamento.¹⁶

Gli impianti di cui ai punti a) e b), se indicanti l'attività, devono essere collocati, di norma, nel raggio di 15 metri dall'attività stessa. Possono contenere l'indicazione della presenza di più attività. In questo caso l'istanza per ottenere il titolo abilitativo dovrà, in prima fase, essere unica e cumulativa con l'impegno di consentire l'inserimento di future nuove attività; nel caso di specie è prevista la deroga:

- 1) all'obbligo di rimozione alla chiusura giornaliera dell'attività, di cui al comma 5 delle "Prescrizioni", autorizzandone l'ancoraggio al suolo –
- 2) al rispetto della superficie massima di 2 mq riportata nei "Formati massimi".
- 3) al rispetto dei 15 metri di distanza dall'attività.

In presenza di marciapiede, devono garantire un passaggio libero sullo stesso non inferiore a m. 1,50 a filo del fabbricato; in assenza di marciapiede su aree pedonali e a ZTL devono garantire un passaggio di almeno m. 3,50 per il passaggio dei mezzi di soccorso, fatte salve eventuali deroghe da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico.

L'autorizzazione alla collocazione di questa tipologia di impianto verrà rilasciata solo nel caso in cui non sia possibile posizionare la segnaletica detta Preinsegna, di cui al Capo III del PGI (Cartelli ubicazionali), condizione che dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal Servizio Comunale competente o dall'eventuale Concessionario del servizio.

Può essere autorizzato un solo impianto di tale tipologia, per la stessa attività, fatta eccezione per le attività poste nelle "stradine" laterali a strade principali, a discrezione del Servizio abilitato al

¹⁵ Direttiva Vigili del Fuoco Prot. 11403 del 16.4.2004.

¹⁶ Comma inserito con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

rilascio dell'autorizzazione (per es: nelle stradine laterali che confluiscono all'asse decumano della Città o ad altra strada principale), per un numero massimo di due impianti.¹⁷

Gli impianti di cui ai punti a), b), c), d) possono essere collocati nell'area adibita al posizionamento di dehors.¹⁸

Formati ammessi

Per gli impianti di cui al punto a): superficie massima complessiva mq. 2.

Per gli impianti di cui al punto b): superficie massima complessiva mq. 2.

Per gli impianti di cui al punto c): superficie massima complessiva mq. 1.

Per gli impianti di cui al punto d): superficie massima complessiva mq. 2.

Per gli impianti di cui al punto e): superficie massima complessiva mq. 2.

Zone ammesse

Per gli impianti a), b), c), d), e) prospicienti all'attività: tutte le Zone.

Per gli impianti a) e b) indicanti l'attività:

Zona A - nelle aree pedonali e a ZTL (vedi Allegato 4).

Gli impianti di tipologia b) indicanti una pluralità di attività potranno essere autorizzati anche nelle zone commerciali (per es: centri commerciali naturali, ecc..).¹⁹

Per gli impianti a), b), c), d) collocati nell'area adibita al posizionamento di dehors: tutte le Zone.²⁰

Durata

Massimo 1 anno solare²¹

Note

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il posizionamento di questa tipologia di impianti è soggetto al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.²²

¹⁷ L'intero paragrafo è stato modificato e integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

¹⁸ Paragrafo inserito con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009

¹⁹ Modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

²⁰ Paragrafo inserito con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009

²¹ Modifica approvata con delibera del Consiglio comunale n. 31/2013

²² Modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n 31/2013



Definizione

Mezzo pubblicitario bidimensionale monofacciale, caratterizzato da uno spazio per l'esposizione di messaggi, accessibile anche a mezzo di un'anta frontale trasparente finalizzato:

- a contenere al suo interno messaggi pubblicitari per conto proprio.
- alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di associazioni varie.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Non è consentito l'utilizzo di tale struttura come spazio porta insegna.

Può essere utilizzata esclusivamente per l'esposizione di messaggi pubblicitari inerenti all'attività svolta e deve essere collocate in aderenza o a filo del fronte della sede dell'attività.

E' ammessa anche a servizio di locali d'intrattenimento quali Teatri e Cinema.

La bacheca deve avere una sporgenza massima dal filo esterno della muratura non superiore a otto centimetri e garantire il libero transito di un soggetto portatore di handicap.

La realizzazione della bacheca deve essere effettuata con materiali e misure idonei ad un corretto inserimento architettonico. Nella Zona A è preferibile utilizzare manufatti in metallo.

Può essere illuminato con impianto autonomo che non abbia rilevanza sulla facciata dell'edificio.²³

Formati ammessi

Non superiori a 1,5 mq.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Permanente.

Note

L'esposizione di tale manufatto, se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

E' necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 16 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

²³ Integrazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

13) PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI



Definizione

Per veicoli adibiti ad uso pubblico s'intendono:

- servizio di noleggio con conducente (art. 82, c. 5, lett. b del Nuovo CdS);
- servizio di piazza-taxi per trasporto di persone (art. 82, c. 5, lett. b del Nuovo CdS).

Per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana s'intendono i servizi di linea per trasporto:

- di persone (art. 82, c. 5, lett. c del Nuovo CdS);
- di cose (art. 82, c. 5, lett. e del Nuovo CdS).

Per veicoli adibiti ad uso privato s'intendono i veicoli ad uso proprio.

(Art. 47, c.8 D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

La pubblicità effettuata sui veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23, 54 e 56 del CdS e s.m. e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993. Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 e dal Regolamento Comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992 la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita:

- sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea;
- sui veicoli adibiti al servizio taxi.

Formati ammessi

Compatibili con quanto previsto dagli artt. 82 e seguenti della Sezione II del Nuovo CdS.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Permanente.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

14) VELA PUBBLICITARIA



Definizione

Veicolo ad uso speciale destinato ed attrezzato a mostra pubblicitaria, immatricolato per uso di terzi mediante locazione senza conducente.

(Art. 47, c.8 D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con

veicolo in movimento.

Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità deve essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta Comunale per particolari eventi di natura eccezionale.

La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23, 54 e 56 del CdS e s.m. e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993. Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/1992 e dal Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del CdS.

Formati ammessi

Compatibili con quanto previsto dagli artt. 82 e seguenti della Sezione II del Nuovo CdS.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

15) PROIEZIONE LUMINOSA



Definizione

Immagine, scritta, simbolo o fascio di luce creati da strumenti di proiezione, visibili in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Ammissa in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza, promozioni commerciali, inaugurazioni nuove attività, ecc....²⁴

Formati ammessi

Tutti.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea, limitata alla durata dell'evento.

Note

Se interessante gli Edifici Monumento o Edifici Documento (Allegato 2), necessita della preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

²⁴ Integrazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

16) AEROMOBILE - PALLONE FRENATO



Definizione

L'aeromobile è un pallone aerostatico libero e pubblicitario, privo di strumenti di manovra e direzione; è un dirigibile se provvisto di motore.

Il pallone frenato è un aeromobile, utilizzato come mezzo pubblicitario, che si distingue per essere vincolato al suolo mediante uno o più cavi.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Ammessi in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Tutti.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea, limitata alla durata dell'evento.

Note

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

L'esposizione di tali manufatti è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

17) GONFIABILE



Definizione

Mezzo pubblicitario gonfiabile, saldamente ancorata a terra, anche con possibilità di attraversamento, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. (Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Ammesso in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Tutti.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea, limita alla durata dell'evento.

Note

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

L'esposizione di tali manufatti è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

18) VETRINA PUBBLICITARIA



Definizione

Esposizione di cartelli o altri impianti pubblicitari all'interno di una vetrina che abbiano relazione con l'attività stessa.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

La pubblicità in vetrina, quando effettuata per vendite straordinarie, deve essere effettuata come espressamente indicato nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio.

Formati ammessi

Compatibile con la vetrina.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea/permanente.

Note

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

L'esposizione di pubblicità per vendite straordinarie necessita della preventiva autorizzazione dell'ufficio Commercio.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

19) SCHERMO LUMINOSO



Definizione

Visore posizionato in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

L'installazione di questo manufatto è ammessa:

a) all'interno di luoghi aperti al pubblico, quali banche, supermercati, bar, strutture sanitarie, ecc. , finalizzato sia alla pubblicità per conto proprio dell'attività o dei prodotti venduti e dei servizi prestati che alla trasmissione di messaggi

pubblicitari per conto terzi attraverso proiezioni di filmati o foto, a condizione che, nel caso di pubblicità per conto terzi, non sia aderente alla vetrina;²⁵

a) in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **a)**: superficie massima mq. 1,5.

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **b)**: tutti.

Zone ammesse

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **a)**: tutte.

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **b)**: A, esclusivamente nelle aree pedonali e a ZTL (Allegato 4).

Durata

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **a)**: permanente/temporanea.²⁶

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **b)**: temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **a)** se aderenti alla vetrina, è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 16 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; se all'interno dell'attività, ai fini delle autorizzazioni comunali, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **b)** ai fini delle autorizzazioni comunali, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo, previa presentazione al Gestore dell'imposta comunale sulla pubblicità di apposita:

- dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 47, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e che esso è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 47, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata in conformità alle norme previste dalla Legge n. 46/1990, dalle normative previste dal Nuovo CdS e dal relativo regolamento e s. m. e i., e che al termine dei lavori l'opera sarà corredata dalla dichiarazione di conformità di cui alla Legge n. 248/2005 e al D.M. n. 37/2008 e s. m. e i., nel caso di impianti pubblicitari luminosi.

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **b)**, l'esposizione è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

²⁵ Prescrizione modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

²⁶ La durata dell'esposizione è stata prevista anche temporanea con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

20) PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE



Definizione

Cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenuti nella stessa area.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Nelle stazioni di servizio è ammessa una superficie pubblicitaria complessiva pari all'8% della dimensione della stazione di servizio stessa (mq totali). La pubblicità luminosa sulla struttura dovrà essere limitata alla scritta dell'insegna.

Formati ammessi

Il calcolo della superficie pubblicitaria esposta sarà dato dalla sommatoria delle superfici di cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenute nella stessa area (dal computo sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione - Art. 52, comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).

Fuori dai Centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m².

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Permanente e/o temporanea.

Note

L'esposizione di tale manufatto anche se in aree sottoposte a tutela (Allegato 2), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

Per la pubblicità di tipo permanente è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 16 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per la pubblicità di tipo temporaneo, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

Art. 36 - Altri impianti

Per altro mezzo pubblicitario si intende il manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure a specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.

Per ogni altro mezzo pubblicitario, non specificatamente contemplato nel presente Piano, l'istanza di collocazione dovrà essere sottoposta al parere degli organi preposti dell'Amministrazione Comunale o degli Uffici comunali e regionali competenti.

CAPO V

AFFISSIONI DIRETTE

Art. 37 - Definizione e tipologie

1. In riferimento all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è attribuita a soggetti privati la facoltà di fornire, porre in opera, mantenere e gestire impianti per l'effettuazione di affissione diretta di natura commerciale, nel rispetto dei principi sanciti nel presente Piano.
2. La superficie complessiva massima destinata all'affissione diretta è determinata in mq. 800,00, nel rispetto di quanto indicato al comma 2 dell'art. 13 del Regolamento sulla Pubblicità.²⁷
3. Gli impianti pubblicitari da adibire ad affissione diretta, previsti dal presente Piano, sono indicativamente i seguenti:
 - a. schermi luminosi a Led/Visori
 - b. pannelli a messaggio variabile (prismi rotanti intercambiabili o altro)²⁸
 - c. totem bifacciali
 - d. paline bifacciali
 - e. impianti cinematografici e teatrali
 - f. pannelli luminosi da collocare all'interno dei parcheggi interrati comunali
 - g. impianti pubblicitari di servizio (pensiline fermate autobus)
 - h. altri. Impianti di tipologia diversa dalle precedenti lettere dovranno essere oggetto di approvazione di progetto da parte della Giunta Comunale.
4. *[ABROGATO]*²⁹
5. Limitatamente agli impianti pubblicitari di servizio, proprio in quanto strettamente funzionali al servizio reso per la loro specifica natura di manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario (ad esempio transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili), può essere previsto il posizionamento di impianti diversi da quelli risultanti al comma 3, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di specifici progetti particolareggiati, nel rispetto di quanto previsto al presente Capo. Tali progetti costituiranno parte integrante del presente Piano.
6. E' altresì ammessa l'effettuazione di pubblicità di natura commerciale in affissione diretta, su manufatti/strutture esistenti sul territorio (per es: armadi ripartilinee per la telecomunicazione e simili), di proprietà anche di società private di servizio pubblico, nel rispetto dei principi sanciti nel presente Piano, previa approvazione di specifici progetti particolareggiati da parte della Giunta Comunale, per motivi di interesse generale legato al riordino e al decoro urbano.³⁰

Art. 38 - Assegnazione degli spazi

1. L'assegnazione degli spazi destinati all'affissione diretta commerciale di cui al presente Capo, deve avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica, fatto salvo i casi di cui al precedente comma 6.³¹

²⁷ La superficie complessiva ammessa è stata modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

²⁸ lettere a) e b) così modificate con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009

²⁹ Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

³⁰ Comma inserito con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

³¹ Comma modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

Art. 39 - Identificazione

1. Gli impianti di cui al presente Capo devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Aosta"; il Gestore; "Affissioni Dirette"; numero di individuazione dell'impianto (cimasa).

Art. 40 - Tipologie

1. Qui di seguito si riportano le tipologie indicative degli impianti previsti (Allegato 9)³²:



Schermi luminosi Led/Visori

Display grafico mono/bifacciale per grafica animata e testi scritti.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



Pannelli a messaggio variabile (prismi rotanti o altro)

Elemento mono/bifacciale per la pubblicità multimmagine.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



Totem bifacciali

Struttura in alluminio bifacciale, a colonna, con copertura parziale della superficie, con stampa o a messaggio variabile.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



Paline bifacciali

Elemento mono/bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)


³² Già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12.02.2008 e s. m. e i.. le informazioni guida ivi contenute sono da considerarsi riferibili a impianti "tipo"



Impianti cinematografici, teatrali

Impianto mono/bifacciale solidale con le pareti di sostegno o sostenuto da idonea struttura infissa al suolo, destinato all'esposizione di locandine reclamizzanti spettacoli teatrali, cinematografici, concerti ecc.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



Pannelli luminosi

Impianto monofacciale, retroillumionato, solidale con le pareti di sostegno, all'interno di parcheggi comunali.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



Impianto pubblicitario di servizio (Pensilina fermata autobus)

Struttura bifacciale integrata a pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata.

(Art. 47, c.7, D.P.R. n. 495/1992)

CAPO VI

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 41 - Criteri generali

1. Il servizio delle Pubbliche Affissioni è disciplinato dall'art. 34 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed è diretto a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Gestore del Servizio delle Pubbliche Affissioni, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 42 - Tipologie, quantità, superfici e caratteristiche tecniche degli impianti di pubblica affissione

1. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente.
2. Le superfici da destinare alle pubbliche affissioni possono comprendere impianti da ubicare su beni privati previo consenso dei rispettivi proprietari. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.
3. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono classificati, in ragione della finalità del messaggio, come segue:

Impianti per affissioni istituzionali

Rientrano nella fattispecie le affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni di pubblico interesse, su istanza di soggetti pubblici o privati, secondo le modalità indicate all'art. 41 commi 1 e 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Impianti per affissioni commerciali

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione dei seguenti messaggi pubblicitari:

- culturali
- sportivi
- sociali o comunque privi di rilevanza economica
- commerciali o comunque aventi rilevanza economica

Impianti per affissioni funebri

Rientrano nella fattispecie le comunicazioni di natura funebre quali epigrafi, partecipazioni al lutto, ringraziamenti della famiglia, avvisi di cerimonie religiose e anniversari.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata (Allegato 11):³³

Destinazione impianti	Superficie in mq.
Affissioni istituzionali	352,80
Affissioni commerciali	2.238,40
Affissioni funebri	75,75
TOTALE	2.666,95

³³ Così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013


5. Si riportano le tipologie indicative dei seguenti impianti:

QUADRI



Realizzati con una struttura in acciaio incorniciante una lamiera zincata, monofacciali e solidali con le pareti di sostegno. La struttura è destinata all'affissione di manifesti commerciali e istituzionali, di formato 200x140 cm o 140x200 cm. Lo spazio affissionale è composto da moduli 70 x 100 cm. e multipli.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

STENDARDI




Realizzati con una struttura in acciaio incorniciante una lamiera zincata per l'affissione, sostenuta da una struttura tubolare in metallo estruso e infissa nel terreno in maniera solidale ad esso. La struttura è destinata all'affissione di manifesti commerciali ed istituzionali di formato 200x140 o 140x200 cm. Lo spazio affissionale è composto da moduli 70 x 100 cm. e multipli.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

POSTER



Realizzati con una struttura in acciaio incorniciante una lamiera, monofacciali e solidali con le pareti di sostegno o sostenuta da una struttura tubolare in metallo estruso e infissa nel terreno in maniera solidale ad esso. La struttura è destinata all'affissione di manifesti commerciali di formato 600x300 cm. Lo spazio affissionale è composto da moduli 70 x 100 cm. e multipli.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



IMPIANTI FUNEBRI

Realizzati con una struttura in ghisa incorniciante una lamiera, mono/bifacciali e solidali con le pareti di sostegno o sostenuta da una struttura tubolare in metallo estruso e infissa nel terreno in maniera solidale ad esso.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

La struttura destinata all'affissione di manifesti funebri, è di formato³⁴:

C monofacciale: 65 x 150 - 3 fogli

C bifacciale: 65 x 150 cm x 2 – 6 fogli

B monofacciale: 150x65 cm - 3 fogli

B. bifacciale: 150x100 cm x 2 – 12 fogli

A monofacciale: 210x150 cm. – 9 fogli

A bifacciale: 210x150 cm x 2 - 18 fogli

³⁴ Aggiornamento effettuato a seguito della modifica dell'Allegato 11 al PGI, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

6. Gli impianti, distinti per tipologia, destinazione e formato sono localizzati nella Cartografia di Piano (Allegato 10)³⁵.
7. Le caratteristiche tecniche strutturali degli impianti affissionali descritti nel presente Capo sono riportate nell'Allegato 12³⁶:
 - impianti affissionali (quadri-stendardi-poster) – comm-istituz – destinati al Centro Storico
 - impianti affissionali (quadri-stendardi-poster) – comm-istituz – destinati a tutto il territorio fuori dal Centro Storico
 - impianti affissionali funebri
8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti dal presente Piano.

Art. 43 - Identificazione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Aosta"; il Gestore del Servizio di Pubbliche Affissioni; in base alla destinazione dell'impianto: "affissioni istituzionali", "affissioni funebri", "affissioni commerciali"; il circuito di appartenenza; il numero di individuazione dell'impianto (cimasa).³⁷

³⁵ Già approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 19.10.2004 e s. m. e i..

³⁶ Già approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 14.04.1999 e s. m. e i. e n. 38 del 21.03.2005.

³⁷ Inserimento del circuito di appartenenza approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.
2. Le norme contenute nel presente Piano sono da intendersi integrative al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 25.11.2008.
3. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni in precedenza approvate che disciplinano la materia di cui al presente Piano. Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.
4. Il Piano può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.
5. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché alle normative vigenti di rinvio, comportano l'adeguamento automatico del presente Piano.

Art. 45 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni previste nel seguente Piano si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui agli articoli 45 e 53.

Art. 46 - Norme di rinvio

1. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
 - Legge Regionale 31 maggio 1956, n. 1 "Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio."
 - Legge Regionale 10 giugno 1983, n. 56 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali."
 - Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti."
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
 - Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria."
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada."

- Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale."
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti."
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada."
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."
- Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
-
- Regolamento comunale per l'installazione di strutture provvisorie estive ed invernali "dehors"
- Regolamento comunale Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
- Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Aosta
- Regolamento comunale edilizio
- Piano Regolatore Generale Comunale
- Piano Urbano del Traffico

e loro successive modifiche ed integrazioni.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1

Planimetria della Zonizzazione degli impianti pubblicitari
Elenco vie ricomprese nelle varie Zone)

Allegato 2

Planimetria riportante: Aree sottoposte a tutela da PRGC; Edifici monumento e documento -
Delimitazione dei Centri Urbani – Aree verdi comunali

Allegato 3

Località appartenenti alla categoria speciale (corrispondente all'Allegato A del Regolamento
Comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni)

Allegato 4

Zone area pedonale e a ZTL

Allegato 5

Strade comunali, regionali e Anas

Allegato 6

Località ove è ammessa la collocazione di cartelli mono/bifacciali, esclusivamente sui pali
dell'illuminazione pubblica, in occasione di spettacoli viaggianti quali Circhi, Luna Park e simili

Allegato 7³⁸ - [SOPPRESSO] -

Allegato 8

Prospetto riepilogativo impianti di Affissione diretta

Allegato 9

Tipologie indicative degli impianti di Affissione Diretta:

- a) schermi luminosi a led
- b) pannelli a prismi rotanti intercambiabili
- c) totem bifacciali
- d) paline bifacciali
- e) impianti cinematografici/teatrali
- f) pannelli luminosi da collocare all'interno dei parcheggi interrati comunali
- g) impianti pubblicitari di servizio (pensiline fermate autobus)

Allegato 10

Planimetria localizzazione degli impianti affissionali, distinti per tipologia, destinazione e formato:

1. Stendardi 140x200/200x140 cm. - commerciali/istituzionali
2. Quadri 140x200/200x140 cm. - commerciali/istituzionali
3. Poster 600x300 cm. – commerciali
4. Funebri 90x150/150x100/210x150 cm.

Allegato 11³⁹

Prospetto riepilogativo impianti affissionali

Allegato 12

Caratteristiche tecnico strutturali degli impianti affissionali:

- a. impianti affissionali (quadri-stendardi-poster) - comm/istituz. Centro Storico
- b. impianti affissionali (quadri-stendardi-poster) - comm/istituz. - fuori dal Centro Storico
- c. impianti affissionali funebri

³⁸ Allegato soppresso con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2013

³⁹ Aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2009 e successiva n. 31/2013